



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Roma, 13 FEB. 2015

DG PQAI
Prot. Uscita del 13/02/2015
Numero: **0008977**
Classifica:



Alla Commissione U. E.
D. G. Agricoltura e Sviluppo rurale
Unità C.2
Rue de la Loi, 130
B - 1049 BRUXELLES
agri-c2@ec.europa.eu

e, p.c.: Alla Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
rue du Marteau, 5-11
1000 Bruxelles
agri@rpue.esteri.it

OGGETTO: Reg. UE n. 1169/2011, art. 21, par. 1, 2° comma e allegato II, punto 12 -
Indicazione dei "solfiti" nell'etichettatura e presentazione dei vini. Richiesta parere.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini l'indicazione dell'anidride solforosa o solfiti, quale sostanza che provoca allergie o intolleranze, deve figurare qualora sia presente in un tenore superiore a 10 mg/litro ed essere indicata con il termine "contiene ..." seguito dal nome della stessa sostanza secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1169/2011, art. 21, par. 1, 2° comma e allegato II, punto 12.

Pertanto, qualora i "solfiti" siano presenti in tenore pari o inferiore a 10 mg/litro di fatto non sono considerati una sostanza che provoca allergie o intolleranze e, dunque, l'indicazione dei "solfiti" non deve figurare in etichettatura e presentazione dei vini.

Ciò premesso, questa Amministrazione riterrebbe possibile riportare in etichetta l'indicazione "senza solfiti aggiunti" o "non contiene solfiti aggiunti", nell'ambito delle informazioni volontarie sugli alimenti di cui all'articolo 36 del Reg. UE n. 1169/2011, anche al fine di evidenziare che il processo tecnologico seguito nell'elaborazione del vino ha escluso l'aggiunta della sostanza coadiuvante in questione. E' evidente che tale indicazione debba essere veritiera e documentabile.

In effetti, sia il Reg. UE n. 1169/2011, sia le specifiche norme di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al Reg. UE n. 1308/2013 ed al Reg. CE n. 607/2009, qualora il tenore dei solfiti sia pari o inferiore al citato limite di 10 mg/litro, non prevedono particolari indicazioni o divieti per l'uso delle richiamate diciture "senza solfiti aggiunti" o "non contiene solfiti aggiunti".

Tanto evidenziato, al fine di corrispondere alle esigenze dei produttori vitivinicoli e di impartire le opportune indicazioni agli Organismi di controllo, si chiede di conoscere il parere di codesta Commissione in merito all'interpretazione formulata da questo Ministero.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto



DU
A



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

DIRETTORE GENERALE AGGIUNTO, INCARICATO DELLE DIREZIONI C, D ed E

Bruxelles,
EM/kb Agri ddg2 C2 (2015) 1706420

Egregio dott. Gatto,

in risposta alla Sua lettera del 13 febbraio 2015, relativa alla possibilità di indicare, sull'etichetta dei vini, l'assenza di solfiti aggiunti, preciso quanto segue:

L'articolo 9(1) del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, stabilisce che è obbligatorio indicare sull'etichetta "... c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; ...".

Tra le sostanze elencate nell'allegato II figura, al punto 12, l' "Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti."

L'Articolo 21(1) dello stesso regolamento precisa, tra l'altro, che "In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II".

In relazione alla possibilità di indicare sull'etichetta un'informazione del tipo 'senza solfiti aggiunti', sarebbe consentito nel caso in cui il vino contenesse solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione e in concentrazioni **non** superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale. In tale contesto, è tuttavia necessario tener conto di quanto stabilito dall'articolo 36 del regolamento (UE) No 1169/2011, relativo ai requisiti applicabili alle informazioni volontarie, e dall'articolo 7 dello stesso regolamento, relativo alle pratiche leali d'informazione, in particolare che "1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, [...], il metodo di fabbricazione o di produzione; ...".

Direttore Generale Dr Emilio GATTO
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV
Via XX Settembre, 20
I-00187, Roma
ITALIA

Il presente parere è fornito in base ai fatti esposti nella Sua lettera del 13 febbraio 2015, fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un'interpretazione definitiva della legge applicabile dell'Unione.

Distinti saluti.

Pour le Directeur Général Adjoint empêché
Jens SCHAPS
Directeur

Joost KORTE